



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 59 del 12 ottobre 2020

Progetto:	<p><i>Parere Tecnico</i></p> <p>Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) - prescrizione UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale)</p> <p>ID n. 90/10728</p>
Proponente:	<p>ArcelorMittal Italia</p>

ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) - prescrizione UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale)

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- l’art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

RICHIAMATI

- l’art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013, nonché (per quanto non in contrasto con tale decreto legge) gli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, ai fini della disamina dell’istanza in oggetto, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPCM 29.09.2017 dai Commissari straordinari per l’ILVA in A.S., e in particolare al fine dell’assunzione di determinazioni in merito alla richiesta modifica;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 212 del 29.09.2020 assunto all’esito della conferenza dei servizi del 25.09.2020, che dispone come “*qualunque determinazione in ordine al differimento del termine in esame, da contenere nei limiti resi strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non possa comunque essere adottata se non previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull’inquinamento dell’area e dei rischi sanitari eventualmente connessi*”;

PREMESSO che:

- con nota prot. CS/042020/002 (prot. MATTM/27953) del 21/04/2020, i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., come richiesto dalla società ArcelorMittal Italia S.p.A, con nota del 17 aprile 2020, prot. Dir. 180/2020, rilevando la presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, hanno presentato l’istanza per l’attivazione della Conferenza di Servizi per l’approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi relativi alle prescrizioni n. 6 (Chiusura nastri trasportatori); n. UA11 (Scarichi parziali industriali); n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale); n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d’altoforno e polverino d’altoforno); n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis);
- il Decreto del Ministro n. 115/2020 del 29 maggio 2020 esitato a seguito dell’apposita Conferenza di servizi, sulla base di parere reso dalla CTVA, ha differito di 4 mesi il termine del 31 maggio 2020 previsto per l’attuazione della prescrizione n. 6 “Chiusura nastri trasportatori” del DPCM del 29

settembre 2017, nel rispetto di specifiche misure atte prevenire e mitigare la dispersione di polveri, con l'obiettivo di consentire alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori volti alla "puntuale valutazione e adozione di tutte le misure idonee a garantire il completamento, nei tempi tecnici strettamente necessari, dell'adempimento della prescrizione n. 6 in condizioni di massima sicurezza ambientale e sanitaria", rinviando ogni determinazione all'esito di tali approfondimenti;

- con note CS/062020/015 (prot. MATTM/44051 del 12 giugno) del 11/06/2020 i Commissari straordinari, su richiesta della società ArcelorMittal Italia S.p.A., hanno trasmesso la nota prot. DIR. 264/2020 del 10/6/2020 con cui viene inviato un aggiornamento sullo stato dell'arte della documentazione relativa alle varie richieste di differimento del termine di attuazione delle altre prescrizioni oggetto dell'istanza del 21 aprile 2020;
- con nota del 30 luglio 2020, protocollo n. CS/072020/029, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/59859, i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso il II aggiornamento in merito allo stato dei cantieri, successivamente aggiornato mensilmente;
- con nota Dir376/2020 del 12/08/2020 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13" - Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017 presentata in data 21.04.2020 con nota dei Commissari ILVA in AS CS/042020/002 e nota AMI Dir.180/2020 del 17.04.2020 – Prescrizioni 6, UA11, UP2, UP3 e 16.m)-42-49", pervenuta per il tramite dei Commissari straordinari con nota del 18/08/2020, prot. n. CS/082020/009 (acquisita il 19/08/2020, al prot. n. MATTM/64937), il gestore ha inviato documentazione in merito;
- con parere n. 1 del 4 settembre 2020 CTVA spedito il 7 settembre 2020 protocollo n. CTVA/2706, le cui valutazioni hanno supportato l'emissione del D.M. 212 del 19.9.2020 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS si è espressa in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento della prescrizione n. 6 "Chiusura nastri trasportatori";
- con nota prot. MATTM 72980 del 18/09/2020 la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (nel seguito la Direzione) ha sottoposto anche alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (nel seguito la Commissione) le ulteriori richieste di proroga formulate con nota CS/042020/002 del 21/4/2020 e relative alle prescrizioni n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis), n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017" presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria agli atti;

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto:
 - **la valutazione del potenziale impatto ambientale** connesso alla **proroga richiesta** dei tempi di completamento della **Prescrizione n. UP2** del DPCM 14.03.2014, confermata dal DPCM del 29.09.2017, Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale, il quale fissa come termine ultimo per la realizzazione degli interventi al **31 dicembre 2020**, condizionato al rilascio delle autorizzazioni al trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia di Taranto nei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento.

- l'esame demandato alla Sottocommissione CTVA viene effettuato sulla base della documentazione della procedura, e segnatamente da ultimo con particolare riguardo a quella inviata con nota prot. MATTM 72980 del 18/09/2020, tra cui la seguente:
 - Nota Dir376/2020 del 12/08/2020
 - Allegato 4: Cronoprogramma di attuazione della prescrizione UP2
 - Allegato 5: Studio per la valutazione dei potenziali impatti ambientali associati alla prescrizione UP2 del DPCM del 29/9/2017 - Stabilimento di Taranto. Agosto 2020. Progetto No. 0514365
 - Allegato 8: Studio modellistico fluido dinamico (CFD) per la valutazione dell'impatto di polveri associato alla prescrizione UP2 e UP3 del DPCM del 29/9/2017 - Stabilimento di Taranto. Agosto 2020. Progetto No. 0514365

CONSIDERATO che

- Il DM 132 del 30/6/2020 ha confermato che - anche in presenza della ricorrenza di cause di ritardo non imputabili alla proponente dipendenti dall'emergenza sanitaria legata al Covid19, per cui la normativa vigente ha disposto un periodo di sospensione di 82 giorni - "qualunque determinazione in ordine al differimento del termine in esame, da contenere nei limiti resi strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non possa comunque essere adottata se non previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull'inquinamento dell'area e dei rischi sanitari eventualmente connessi", e ciò in osservanza ai principi di precauzione e prevenzione, nonché di proporzionalità;

PRESO ATTO che

- la richiesta di proroga è stata motivata dal gestore con riferimento alla presenza di ritardi riconducibili all'emergenza Covid19 in aggiunta "ai già accumulati ingentissimi ritardi" relativi all'adempimento della prescrizione UP2, non dovuti alla propria volontà;
- i due cumuli oggetto della prescrizione erano sottoposti a provvedimento di sequestro in relazione al procedimento penale n°1247/2009 RGNR Mod. 21 della Procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto e, successivamente, n° 450/16 RGNR mod. 21 della D.D.A. presso la Procura della Repubblica di Lecce, fino al provvedimento di dissequestro, intervenuto il 17 aprile 2018 a seguito di decreto di archiviazione datato 28 marzo 2018, Ilva S.p.A. in A.S., causando a detta del gestore l'impossibilità a dare seguito alla citata prescrizione UP2 per oltre 6 mesi;
- l'adempimento della prescrizione UP2 è subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni al trasporto transfrontaliero da parte della Provincia di Taranto e del successivo completamento delle procedure previste dal Reg. 1013/2006 per il paese di destinazione del materiale;
- in accordo al DPCM 29/09/2017 art.9 comma 4, "ai fini del rilascio delle autorizzazioni, da parte della Provincia di Taranto, al trasporto transfrontaliero per l'attuazione delle prescrizioni UP2 e UP3, il rispetto delle tempistiche fissate nel presente decreto prevale sul principio di vicinanza ai sensi del regolamento CE 1013/2006, art. 11, comma 1, lettera a)";
- con nota Dir.180/2020 del 17.04.2020, Allegato 7, il gestore ha illustrato le asserite difficoltà riscontrate nell'individuare fornitori con conseguente asserita impossibilità di avviare il relativo procedimento per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto transfrontaliero;
- con Nota Dir376/2020 del 12/08/2020, il gestore riporta come la prescrizione UP2 sia stata "adempita soltanto in minima parte" al momento dell'insorgere della situazione emergenziale;
- l'Allegato 4 - Cronoprogramma UP2 riporta lo stato dei conferimenti presso Impianti Nazionali:
 - Ordini di carico effettuati per l'anno 2019 pari a 90 ton (3 viaggi) e per l'anno 2020 pari a 3.600 ton

- Assegnazione ordini anno 2020 anno (ca. 50.000 ton)
- Assegnazione Ordini e avvio conferimento anno 2021 (120.000 ton) e anno 2022 (120.000 ton)

e la pianificazione dei trasporti transfrontalieri:

- Presentazione Istanza Notifica IT 020533 (60.000 ton) – anno 2020
- Individuazione soggetto Notificatore e Presentazione Istanza di Notifica (ca. 60.000 ton) – anno 2021

ipotizzando l'inizio delle spedizioni transfrontaliere dopo 3 mesi dalla Presentazione dell'Istanza di notifica e il completamento delle spedizioni in un periodo di 12 mesi dall'inizio delle Spedizioni per ogni anno (2020 e 2021) con termine previsto posto al 31/12/2022;

- nell'area Parchi Minerali, dove insiste il cumulo UP2, si rinvencono l'acquifero superficiale (ospitato all'interno delle Calcareniti di Monte Castiglione) e l'acquifero fessurato profondo con carattere confinato (ospitato all'interno delle Calcareniti di Gravina e dei Calcari di Altamura e confinato superiormente dalle Argille del Bradano).
- l'Allegato 5 - Studio per la valutazione dei potenziali impatti ambientali associati alla prescrizione UP2 volto a valutare gli effetti ambientali derivanti dal posponimento del termine della prescrizione UP2 al 31 dicembre 2022 è stato predisposto considerando le due matrici ambientali che si ritiene siano potenzialmente le interessate dalla revisione del cronoprogramma proposta, ovvero la **matrice atmosfera** e la **matrice acque sotterranee**;
- **l'impatto in atmosfera**, su base annuale, delle emissioni di polveri generate dalle sorgenti areali fredde dello stabilimento e dalle attività associate alla prescrizione UP2 è stato valutato attraverso un modello di dispersione Lagrangiano a particelle a partire dai dati meteorologici del dataset MINNI (Modello Integrato Nazionale per la Negoziazione Internazionale) per l'anno 2007;
- lo studio modellistico è stato predisposto con lo scopo di valutare le differenze in termini di emissioni e di dispersioni in atmosfera delle polveri dalle sorgenti areali fredde generate su base annuale dallo stabilimento ArcelorMittal di Taranto per i due seguenti scenari:
 - (Scenario 1) scenario come da prescrizione originaria, ovvero con completamento delle attività previste della prescrizione UP2 entro il 31 dicembre 2020;
 - (Scenario 2) scenario come da cronoprogramma aggiornato, ovvero con completamento delle attività previste della prescrizione UP2 entro il 31 dicembre 2022;
- i risultati dello studio modellistico effettuato sono stati riportati in forma di mappe di isoconcentrazione con riferimento agli indicatori di impatto in prossimità del suolo per le frazioni granulometriche PM10 e PM2.5 di polveri generate dal complesso delle emissioni considerate nelle simulazioni, ovvero le emissioni da sorgenti areali fredde dell'impianto e dalle attività associate alla Prescrizione UP2;
- in entrambi gli scenari analizzati, i risultati riportati per PM10 e PM2.5 risultano gli stessi sia come aree interessate che come concentrazioni e ampiamente inferiori ai rispettivi limiti previsti dal D.Lgs. 155/2010;
- risultano presenti strutture, alte circa 80 m, di copertura dei parchi minerali e fossili, che si collocano tra lo stabilimento ed il centro abitato che sono considerate "una barriera fisica contro la diffusione di eventuali polveri proveniente dallo stabilimento e proprio dalla movimentazione dei materiali" di cui il modello non tiene conto;
- In riferimento alla matrice atmosfera con Nota Dir376/2020 del 12/08/2020, il gestore riporta che "il potenziale di erosione è trascurabile dal momento che il cumulo non è soggetto a movimentazione", che "in relazione alla prevenzione del rischio di erosione dovuta all'azione del vento, già limitato grazie alla presenza delle schermature createsi con le coperture dei Parchi Primari, è opportuno segnalare che vi è anche la presenza di **estesa vegetazione** sulla superficie del cumulo stesso dal momento che non è soggetto a movimentazioni" e che "il **cumulo viene umidificato** periodicamente

con autobotti e le eventuali polveri, che dovessero sollevarsi durante le attività di ripresa del materiale per le operazioni di evacuazione, sono contenute attraverso l'utilizzo di sistemi di umidificazione fissi e mobili" evidenziando "come **un posponimento del termine di attuazione della prescrizione UP2 non comporti effetti significativi per l'ambiente in termini di emissioni diffuse in atmosfera**";

- la valutazione dei potenziali impatti sulla **matrice acque sotterranee** è effettuata sulla base della collocazione dell'area del cumulo UP2, considerando la compattezza del cumulo quale contrasto al potenziale meccanismo di lisciviazione, la presenza di un sistema Pump&Treat quale misura di prevenzione in relazione al rischio di trasporto di eventuali composti sciolti, e la presenza di uno strato di argilla tra il cumulo UP2 e l'area dell'acquifero profondo quale separazione idraulica in grado di impedire la migrazione di eventuali composti tramite lisciviazione;
- Il DPCM 29.09.2017, ALLEGATO I, in riferimento al Parco Minerale e Parco fossile, autorizza il Gestore alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 14 alla domanda di AIA, denominato "pump&treat", in conformità alle previsioni del DM n. 31 del 24 febbraio 2015, al fine di **garantire le misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale** attraverso l'emungimento dalla rete piezometrica già esistente eventualmente integrata;
- Il citato Allegato 14 alla domanda di AIA, par. 3.3, riporta che "l'intervento proposto prevede la realizzazione di drenaggio da attivare in fasi successive, con l'installazione di sistemi di emungimento e trattamento delle acque di falda (Pump & Treat), finalizzato a **contenere nell'immediato la diffusione** dei contaminanti al di fuori dell'area, in attesa di interventi di bonifica definitivi". Il costante drenaggio e pompaggio determinerà una significativa rimozione nel tempo del contaminante e attraverso il trattamento delle acque estratte verrà progressivamente ridotta dal sottosuolo la massa dei contaminanti disciolta nell'acquifero;
- In riferimento alla **matrice acque sotterranee** con Nota Dir376/2020 del 12/08/2020, il gestore riporta che "per quanto riguarda la falda che soggiace l'area parchi primari ove insiste il cumulo UP2 [...] in quest'area è presente e in esercizio il **sistema in Pump&Treat** che previene il rischio di trasporto di eventuali inquinanti, oltre il confine dei parchi stessi, per il tramite della falda superficiale" dichiarando che "tale impianto equivale ad una **Messa in Sicurezza dell'area per la matrice falda**", evidenziando "come **il posponimento del termine della prescrizione UP2 non comporterà effetti ambientali significativi**";

RILEVATO che

- alla Commissione non è stata reso possibile condurre un esame cumulativo delle ulteriori istanze di differimento delle altre prescrizioni del Piano, tale da consentire una valutazione complessiva degli impatti ambientali e dei rischi sanitari generati dalle stesse unitariamente considerate;
- il cumulo in esame si configura come stoccaggio di rifiuti prodotti dalle lavorazioni e pertanto i materiali che lo compongono dovrebbero essere avviati alle operazioni di recupero e/o smaltimento secondo le modalità operative previste dalla vigente normativa;
- il gestore, tenuto conto della storicità dello stoccaggio, doveva attivarsi per la tempestiva pianificazione della rimozione dei materiali oggetto della prescrizione, con scadenze idonee al suo rispetto, anche mediante la previsione di idonee alternative, essendo indimostrata oltretutto la necessità di far ricorso esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere;
- anche in pendenza di provvedimenti di sequestro è sempre possibile chiedere all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione allo svolgimento, conforme ai provvedimenti autorizzativi, di attività dirette a ridurre impatti o danni all'ambiente, come evidenza l'articolo 247 del Codice dell'Ambiente;
- anche successivamente al dissequestro, gli adempimenti previsti dal Piano di Miglioramento Ambientale messi in atto dal gestore sono risultati minimi, come riportato nel cronoprogramma;

quanto agli aspetti di natura ambientale da valutarsi nella predetta cornice si osserva che:

- lo stesso sito su cui è ubicato il cumulo non presenta i requisiti di idoneità a stoccaggio (impermeabilizzazione del fondo, copertura dei cumuli, etc) atti a contenere le fonti di inquinamento/le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- maggiori tempi di proroga rispetto all'attuazione degli interventi prescritti comportano inevitabilmente un prolungamento nel tempo dell'impatto ambientale;
- dall'esame dello stato di avanzamento dei conferimenti presso impianti esterni, non si evince alcuna valutazione delle alternative e dei relativi impatti che dimostrino l'azione di un approccio cautelativo o la rispondenza al principio di precauzione;
- In termini di emissioni diffuse in atmosfera:
 - o sono fatte salve le valutazioni sul modello di dispersione atmosferica utilizzato (programma Swift per la ricostruzione diagnostica dei campi di vento su terreno complesso; codice SurfPro 3 per la ricostruzione dei campi di turbolenza, modello di dispersione lagrangiano a particelle SPRAY 3.1.), equivalente a quello impiegato per valutare gli effetti ambientali negativi derivanti dall'aggiornamento del cronoprogramma degli interventi di cui alla prescrizione UA6 (chiusura nastri trasportatori), rese con il parere 2374 approvato nell'assemblea sottocommissione VIA n. 1 del 28/7/2020 della Commissione e le successive valutazioni sull'approfondimento dello studio modellistico (Studio modellistico fluido dinamico, CFD) rese con il parere n.16 approvato nell'assemblea sottocommissione VIA n. 3 del 4/9/2020 (tra cui la non valutazione di possibili effetti negativi dovuti a fenomeni modificatori e perturbatori dei flussi di ventilazione, la non cautelatività del fattore di abbattimento delle polveri pari al 50% per l'implementazione di misure tecnico-gestionali per prevenire e mitigare la dispersione di polveri, la non quantificazione dei contributi delle diverse emissioni cumulate dell'impianto);
 - o in particolare, facendo riferimento alla scelta del gestore di considerare un fattore di abbattimento delle polveri pari al 50%, la valutazione di non cautelatività di tale fattore si riferisce in particolare all'applicazione di tecniche di sola bagnatura con acqua che, una volta evaporata, presenta un'efficienza di abbattimento polveri pari a zero (Jin et al.¹);
 - o non risulta tuttora disponibile la possibilità di condurre un esame cumulativo delle ulteriori istanze di differimento delle altre prescrizioni del Piano, tale da consentire una valutazione complessiva degli impatti ambientali e dei rischi sanitari generati dalle stesse unitariamente considerate;
 - o l'assunto effetto barriera delle strutture di copertura dei parchi minerali e fossili, che si collocano tra lo stabilimento ed il centro abitato, anche se non incluso nel modello, non è suffragato da valutazioni che tengano conto anche di possibili effetti negativi dovuti a fenomeni modificatori e perturbatori dei flussi di ventilazione che potrebbero influenzare la diffusione di eventuali polveri proveniente dallo stabilimento a causa della movimentazione dei materiali;
 - o la valutazione di trascurabilità del potenziale di erosione dal vento dovuta alla non movimentazione di cumuli e alla presenza di estesa vegetazione sulla superficie è ossimorica, in quanto pone come possibile mitigazione del non ottemperamento della prescrizione la non attuazione della prescrizione stessa;
 - o l'umidificazione periodica, oltre a presentare le limitazioni di cui ai punti precedenti, causa potenziali impatti negativi in termini di inquinamento della falda, trattato nel seguito;
- In termini di inquinamento della falda:
 - o non essendo nota la conformità dei siti di stoccaggio dei rifiuti ai dettami del D. Lgs. 36/2003, stante la natura dei rifiuti industriali ivi stoccati, non si può escludere che le

¹ Jin H. et al. Preparation and characterization of a novel environmentally friendly coal dust suppressant. Journal of Applied Polymer Science, 47354, 2019

sostanze contenute nel rifiuto tal quale, per effetto degli eventi meteorologici, possano impattare la sottostante falda, determinandone una compromissione ovvero un peggioramento, attraverso l'apporto, per lisciviazione, di sostanze non di origine naturale ma industriale riconducibile alla natura dei rifiuti ivi stoccati;

- la presenza di estesa vegetazione sulla superficie del cumulo causata dalla sua non movimentazione è indice della presenza di infiltrazioni di acqua all'interno del cumulo stesso;
- una maggiore compattazione del cumulo, considerata quale contrasto al potenziale meccanismo di lisciviazione, diminuendone la porosità e aumentando la ritenzione idrica - con conseguente incremento del tempo di permanenza dell'acqua al suo interno - comporta in realtà una conseguente maggiore estrazione di componenti solubili dal cumulo stesso che si evidenzia maggiormente al diminuire della granulometria del materiale stoccato (Galvín et al., 2014²);
- il sistema in Pump&Treat, indicato quale misura di prevenzione in relazione al rischio di trasporto di eventuali composti sciolti, si riferisce in realtà ad una gestione **emergenziale** ed il suo intervento è finalizzato a contenere nell'**immediato** solo la diffusione dei contaminanti a protezione della falda superficiale;
- tra le principali tipologie di interventi elencati nell'Allegato 14 alla domanda di AIA, par. 3, per cui il sistema Pump&Treat viene identificato come strumento per garantire le misure di messa in sicurezza d'emergenza "per rimuovere o isolare le fonti di contaminazione e attuare azioni mitigative per prevenire ed eliminare pericoli immediati verso l'uomo e l'ambiente circostante" della falda superficiale, **non viene citato lo stoccaggio di cumuli di cui alla prescrizione UP2**, che non possono essere infatti configurati come "incidenti o [...] chiara situazione di pericolo di inquinamento dell'ambiente o di rischio per la salute umana" causando un rilascio continuo e differito nel tempo a seguito di eventi meteorici o di bagnatura con rischio di contaminazione della sottostante falda superficiale;
- il sistema in Pump&Treat, per le sue caratteristiche ed in assenza di impermeabilizzazione del sito di stoccaggio appare pertanto in grado di catturare solo l'acqua superficiale di ruscellamento, ma non a prevenire il rischio di trasporto di eventuali inquinanti, oltre il confine dei parchi stessi, per il tramite della falda che soggiace l'area parchi primari ove insiste il cumulo UP2;
- parimenti, la letteratura scientifica mette in discussione la stessa efficacia dei sistemi Pump&Treat che può essere compromessa da diversi fattori chimici e fisici (Voudrias, 2001³) che possono causare la rilevazione di concentrazioni di contaminanti in molti siti trattati con questa tecnica, a causa del rallentamento del processo di estrazione e dell'aumento delle concentrazioni al termine dell'estrazione stessa (Zhang and Brusseau, 1999⁴, EPA, 2007⁵, EPA, 2000⁶);
- la presenza di uno strato di argilla tra il cumulo UP2 e l'area dell'acquifero profondo, indicata quale separazione idraulica in grado di impedire la migrazione, non può essere considerata barriera impermeabile per la possibile non continuità geologica dello strato;

² Galvín et al.. The effect of compaction on the leaching and pollutant emission time of recycled aggregates from construction and demolition waste. Journal of Cleaner Production 83 (2014) 294e304

³ E.A. Voudrias. Pump-and-treat remediation of groundwater contaminated by hazardous waste: can it really be achieved? Environ. Heal. J., 3 (2001), pp. 1-1

⁴ Z. Zhang, M.L. Brusseau. Nonideal transport of reactive solutes in heterogeneous porous media 5. Simulating regional-scale behavior of a trichloroethene plume during pump-and-treat remediation. Water Resour. Res., 35 (1999), pp. 2921-2935

⁵ EPA, 2007. Optimization strategies for long-term ground water remedies (with particular emphasis on pump and treat systems). EPA Office of Solid Waste and Emergency Response, Washington DC.

⁶ EPA, 2000. Superfund reform strategy, implementation memorandum: optimization of fund-lead ground water pump and treat (P&T) systems. EPA Office of Solid Waste and Emergency Response, Washington DC.

ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) - prescrizione UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale)

- infine, l'assunta assenza di potenziali impatti negativi sulla qualità della risorsa idrica sotterranea in relazione al percorso di lisciviazione e trasporto di eventuali composti disciolti non è suffragata dalla realizzazione di test di cessione e rilascio in falda che la motivino;
- per le ragioni evidenziate, allo stato degli atti e sulla base di quanto messo a disposizione della Commissione, con salvezza di analisi e successivo aggiornamento del parere anche sulla base di altri elementi istruttori allo stato non noti a cura di ISPRA e degli altri enti e agenzie, che venissero resi disponibili anche in vista o all'interno della CdS,

La Sottocommissione VIA

su proposta del Gruppo Istruttore 7, dopo ampia discussione, per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare per i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

Dall'esame della documentazione prodotta da AMI si rileva che rispetto all'aggiornamento del cronoprogramma delle attività relativamente alla valutazione del potenziale impatto ambientale connesso alla proroga richiesta dei tempi di completamento della Prescrizione n. UP2 del DPCM 14.03.2014, confermata dal DPCM del 29.09.2017, Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale, il quale fissa come termine ultimo per la realizzazione degli interventi al 31 dicembre 2020, condizionato al rilascio delle autorizzazioni al trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia di Taranto nei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento, l'ipotesi di postponimento del termine della prescrizione UP2 al 31 dicembre 2022 è fonte di potenziali impatti negativi in termini di emissioni diffuse in atmosfera e di inquinamento della falda, oltre a rallentare le attività di caratterizzazione e bonifica successive alla liberazione del sito.

Per quanto sopra non si ritiene accoglibile la proroga, al netto del periodo di sospensione normativa dovuta alla emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ritiene pertanto che gli stessi debbano essere rimossi ed avviati senza ulteriori indugi a smaltimento, per il tramite di ditte autorizzate, nei siti autorizzati nazionali o esteri, nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 9 del DPCM 29 settembre 2017.

Da ultimo si ritiene indispensabile acquisire puntuali aggiornamenti sui quantitativi di rifiuti in stoccaggio e i quantitativi avviati a smaltimento, anche attraverso le operazioni di controllo ordinario di ISPRA di cui all'art. 29 decies comma 3 del D. Lgs. 152/2006.